

Caro Avvocato,

ho 67 anni e da alcuni anni saltuariamente chiamo una ragazza per aiutarmi a fare le pulizie a casa, ora però l'età avanza e vorrei farla venire più spesso. Lei non vuole essere assunta perchè ha già un contratto con una cooperativa che si occupa di pulizie, però io non vorrei in futuro avere dei problemi perciò vorrei comunque assumerla. Mi spiega che diritti hanno le collaboratrici domestiche e cosa devo fare per assumerla? Maria Antonietta.

Cara Maria Antonietta,

se fino ad oggi le è servito un aiuto occasionale, senza alcuna garanzia di continuità, cioè una persona che svolgeva per un tempo limitato alcuni precisi lavori (quali ad esempio le c.d. pulizie di pasqua o il cambio stagione) allora era sufficiente pagare il prezzo concordato, per il quale avrebbe dovuto farsi rilasciare una ricevuta, senza procedere all'assunzione. Se, invece, attualmente le sue esigenze di aiuto sono aumentate e le occorre una collaborazione stabile, e pertanto, il rapporto è destinato a protrarsi nel tempo con continuità, la lavoratrice domestica deve essere assunta, anche se deve svolgere la sua attività per poche ore durante la giornata o in alcuni giorni soltanto. L'assunzione comporta l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali calcolati in proporzione alla durata dell'orario di lavoro, anche se il lavoratore è già assunto regolarmente da altri datori di lavoro oppure se è pensionato. Per quanto riguarda l'assunzione, in assenza di una specifica normativa, la forma del contratto è libera, tuttavia, esiste un contratto collettivo di categoria che prevede il contenuto della lettera di assunzione, la quale è sempre consigliabile venga sottoscritta sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore. La lettera deve precisare la data di assunzione, l'orario di lavoro settimanale, la sua suddivisione giornaliera, la retribuzione oraria e le ulteriori eventuali spettanze. Il periodo di prova, invece, non deve essere stipulato in forma scritta, come spesso avviene, in quanto il rapporto di lavoro

domestico svolgendosi nell'abitazione del datore di lavoro può sempre risolversi per il mancato superamento della prova entro il termine espressamente fissato dalla legge e dal contratto collettivo di categoria (30 gg. di lavoro effettivo per i lavoratori domestici con mansione impiegatizie e 8 gg. per i prestatori d'opera manuale).

Il datore di lavoro, per regolarizzare il rapporto di lavoro, dovrà inoltrare la denuncia nominativa del rapporto di lavoro all'INAIL il giorno stesso dell'assunzione del lavoratore, inviare una dichiarazione del rapporto di lavoro alla Questura - Ufficio Immigrazione entro le 24 ore (se la collaboratrice è straniera), inoltrare la denuncia all'INPS entro 10 giorni dalla fine del trimestre tramite il modello [LD-09](#) (in distribuzione presso le competenti sedi INPS).

Nei rapporti di collaborazione domestica è, purtroppo, molto diffuso l'illegale comportamento dei datori di lavoro che non regolarizzano la posizione contributiva dei lavoratori, raggiungendo, viceversa, con il lavoratore accordi circa il numero di ore e il relativo compenso. Tra l'altro, accade raramente che i collaboratori domestici, pur proponendo o accettando di non regolarizzare la propria posizione contributiva, rinuncino agli altri diritti come tredicesima, ferie, festività, trattamento di fine rapporto.

Questa soluzione non è di certo conveniente, innanzitutto, perché il rischio grava soltanto sul datore di lavoro, in quanto il lavoratore ha in ogni caso 10 anni di tempo per chiedere il pagamento dei propri contributi qualora gli spettino davvero, 5 anni per chiedere il pagamento delle retribuzioni non corrisposte, 6 mesi per rivendicare il rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto nel caso in cui, alla fine del rapporto, abbia sottoscritto una dichiarazione liberatoria dando atto di "non avere più nulla pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa" comunque connessa al rapporto di lavoro intercorso. Concludendo se lei non regolarizza l'assunzione della sua collaboratrice domestica rischia di pagare anche la sanzione dovuta per l'evasione dei contributi, oltre agli interessi nel frattempo maturati.

Avv. Alessandra Aimi